



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° <b>32</b> del registro  Data: <b>26.07.2019</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI.</b>
--	--

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno ventisei del mese di Luglio, convocato alle ore 09,15 presso il locale sito in Corso Italia n° 108 in Cabras. Alla 1<sup>a</sup> convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	Assenti
<b>ABIS</b> Andrea	X		<b>SANNA</b> Maria Carla		X
			<b>LOCHI</b> Alessandra		X
<b>TRINCAS</b> Carlo	X		<b>GIORDANO</b> Enrico	X	
<b>PINNA</b> Alessandra	X		<b>CELLETTI</b> Laura	X	
<b>CARTA</b> Carlo	X		<b>MELI</b> Gian Piero	X	
<b>SPANU</b> Alessandra	X		<b>PINNA</b> Federica 79	X	
<b>MASCIA</b> Marco Emilio	X		<b>FARA</b> Antonello	X	
<b>PINNA</b> Federica 82	X		<b>MELI</b> Sara		X
<b>SECHI</b> Ferdinando	X		<b>MANCA</b> Antonello	X	
<b>TOTALI PRESENTI</b>				<b>N. 14</b>	
<b>TOTALI ASSENTI</b>				<b>N. 3</b>	

**PRESIEDE** il Sindaco Ing. **Andrea Abis**

**PARTECIPA** il Segretario Comunale **Dr. Gianni Sandro Masala**;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di delibera pari oggetto;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area 4 – pianificazione e gestione del territorio ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;

**Premesso** che è intendimento dell'Amministrazione incentivare e disciplinare le forme di collaborazione civica, tra l'Amministrazione comunale e la cittadinanza, finalizzate alla cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni volte ad azioni di conservazione, manutenzione e fruibilità;

**Visto** lo schema di regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione dei beni comuni;

Il **Sindaco** demanda al consigliere **Carta** l'illustrazione dell'argomento,

Il consigliere **Carta** procede all'illustrazione dell'argomento, facendo presente che questo regolamento supera quello precedente sulla cura da parte dei privati delle aree verdi perché abbraccia un ambito di intervento più ampio e come sia stato fatto per venire incontro alle richieste di diversi cittadini; sottolinea che il regolamento è

stato illustrato e discusso ai consiglieri comunali prima dell'approvazione in consiglio nell'ambito dell'incontro con la minoranza avvenuto il martedì sera; nel testo in data odierna verrà inserito un emendamento già concordato relativo all'incompatibilità dei consiglieri comunali con la firma dei patti di collaborazione; conclude dicendo che le finalità del regolamento sono quella di incentivare il senso civico nella cura delle cose comuni di tutti e venire incontro alle richieste delle persone;

Il consigliere **Meli Gian Piero** esprime il gradimento per il confronto fatto con i consiglieri per questo e per l'altro regolamento sui murales prima dell'approvazione in consiglio, perché è stata un'occasione di collaborazione e di confronto politico positivo nel quale sono state accolte alcune proposte della minoranza, aggiunge che il medesimo clima di collaborazione ci sarebbe potuto stare anche per la modifica statutaria, se il Sindaco avesse chiesto una sospensione per rappresentare la situazione e avviare il confronto con la minoranza, visto che probabilmente sapeva che la consigliera doveva andare via per motivi di lavoro poteva spostare il punto all'inizio della seduta, ma questo non è stato fatto;

Il **Sindaco** pone l'accento sul fatto che il regolamento accresce il senso civico e dà un'opportunità alla popolazione che forse su questo punto è indietro rispetto ad altri contesti cittadini, si augura che possa avere particolare successo, rileva come l'approvazione all'unanimità sia un bel messaggio positivo per la popolazione a cui si rivolge;

Il consigliere **Carta** in merito all'emendamento proposto precisa che non si impedisce la partecipazione dei consiglieri al patto di collaborazione ma solo la firma;

il **Sindaco**, in merito all'emendamento illustrato dal consigliere Carta, afferma che si apre la partecipazione ai consiglieri comunali senza esposizioni particolari con la firma del patto, propone quindi che venga inserito un nuovo articolo, il numero 13, rubricato "Incompatibilità" dove si prevede l'incompatibilità per gli amministratori comunali alla sottoscrizione del patto come privato o legale rappresentante di associazioni o comitati però può prendervi parte; propone inoltre che nel deliberato venga inserito che il presente regolamento abroga il regolamento per l'affidamento delle aree di verde pubblico approvato nel 2006;

Si procede alla votazione , resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n° 14 - Voti favorevoli: n° 14-

Visto l'esito della votazione Unanime

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione dei beni comuni, nel testo allegato alla presente comprendente l'emendamento indicato in premessa;

**DI DARE ATTO** che:

- il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile,
- con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per l'affidamento di aree di verde pubblico" approvato con delibera C.C. n. 112 del 18.12.2006,

Con separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n° 14 - Voti favorevoli: n° 14-

#### **DELIBERA**

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

# VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

**Il Presidente**  
*F.to (Ing. Andrea Abis)*

**Il Segretario Comunale**  
*F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)*

.....  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA CHE**

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online **dal 31.07.2019 per 15 giorni consecutivi** (art.124 Dlgs 267/2000)

**Il Segretario Comunale**  
*F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)*

\*\*\*\*\*

È inviata il **31.07.2019** ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi:  affari generali  finanziario  polizia municipale  servizi sociali  tributi  tecnico  produttivi  demografici  ufficio legale  area marina protetta.

**Il Segretario Comunale**  
*F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)*

\*\*\*\*\*

E' divenuta esecutiva il **26.07.2019**

**Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000)**

Perché trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- D. Lgs 267/2000)

**Il Segretario Comunale**  
*F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)*



**Comune di Cabras**  
*Comuni de Crabas*

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA  
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA  
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI**

**Luglio 2019**

# REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

## Sommario

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI .....	1
1. Finalità .....	1
2. Definizioni .....	1
3. Patto di collaborazione civica .....	1
4. Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione .....	2
TITOLO 2. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEI PATTI DI COLLABORAZIONE .....	3
5. Patto di collaborazione civica stipulato su iniziativa del Comune.....	3
6. Patto di collaborazione civica stipulato su iniziativa dei cittadini .....	4
TITOLO 3. FORME DI SOSTEGNO PER L'ESECUZIONE DEI PATTI.....	4
7. Sostegno diretto.....	4
8. Esenzioni ed agevolazioni .....	5
TITOLO 4. COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE .....	5
9. Riconoscimenti e forme di pubblicità .....	5
TITOLO 5. ALTRE DISPOSIZIONI .....	6
10. Prevenzione dei rischi.....	6
11. Conciliazione .....	6

# TITOLO 1

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art 1 Finalità**

Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione civica, tra l'Amministrazione comunale e la cittadinanza, finalizzate alla cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni volte ad azioni di conservazione, manutenzione e fruibilità.

Le azioni riguardano il contesto urbano, ambientale, paesaggistico e socio-culturale del comune di Cabras.

### **Art. 2 Definizioni**

Si intendono per:

- a) Beni comuni: i beni, materiali o immateriali, inclusi nel patrimonio comunale o comunque afferenti alle competenze del Comune e da questo resi disponibili.
- b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli o riuniti in forme associative, che intendono avviare una forma di collaborazione civica per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Regolamento.
- c) Patto di collaborazione civica: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito e le modalità di realizzazione degli interventi di collaborazione civica.

### **Art. 3 Patto di collaborazione civica**

Il Patto, che varia in relazione al grado di complessità degli interventi e alla durata della collaborazione, deve definire:

- gli obiettivi e la durata della collaborazione;
- le modalità attuative delle attività, il ruolo e gli impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti;
- le modalità di fruizione collettiva dei beni oggetto del patto;
- le responsabilità sui rischi per eventuali danni a persone o cose in conseguenza della realizzazione degli interventi, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune per la realizzazione degli interventi;
- le garanzie al Comune in conseguenza alla mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- le misure di pubblicità del patto;

- le modalità di verifica delle azioni realizzate, di monitoraggio e rendicontazione delle eventuali risorse finanziarie utilizzate;
- la gestione delle controversie e le cause di decadenza del Patto o esclusione di singoli cittadini per inosservanza delle clausole del patto;
- gli effetti giuridici alla conclusione della collaborazione quali titolarità delle opere realizzate, riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;

#### **Art. 4 Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione**

Gli interventi definiti dal Patto devono essere finalizzati a:

- migliorare la vivibilità e la qualità di spazi urbani o periurbani assicurando la loro fruibilità collettiva mediante attività di cura e gestione manutentiva;
- integrare gli standard manutentivi garantiti dal Comune;
- rigenerare beni pubblici, spazi o immobili.

Non possono essere realizzati interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene o che rechino vantaggi economici diretti o indiretti ai soggetti sottoscrittori del Patto.

Gli interventi previsti dal Patto possono essere eseguiti attraverso operazioni di gestione diretta di tipo pratico, tecnico e finanziario.

Possono essere oggetto di Patto di collaborazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:

- sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria di aree verdi, sentieri, marciapiedi, piste ciclabili, aree mercato, altre aree pubbliche all'aperto;
- sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria di immobili comunali quali strutture sportive, strutture scolastiche, strutture a valenza ricreativa e/o culturale, altre strutture pubbliche al chiuso;
- interventi rigenerativi del bene pubblico quali manutenzione straordinaria, restauro;

Gli interventi possono avere differenti livelli di intensità:

- intervento una tantum;
- interventi occasionali;
- cura costante e continuativa del bene;

Resta ferma, per i lavori di rigenerazione significativi, secondo quanto stabilito in sede di Patto, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, progettazione, esecuzione, collaudo delle opere pubbliche.

Gli interventi aventi necessità di qualsivoglia titolo autorizzativo, nulla osta o altro parere o assenso comunque denominato, sono preventivamente sottoposti alle autorità competenti. L'iter procedurale relativo al rilascio di eventuali autorizzazioni o nulla osta di Enti terzi è a carico del Comune.

Le attività oggetto di Patto non possono espletarsi all'interno di cantieri temporanei o mobili di lavori pubblici o privati in corso.

Le attività realizzate in esecuzione del Patto svolte dai cittadini, non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né possono configurarsi come rapporto di committenza da parte del Comune con i medesimi soggetti.

Gli interventi possono costituire, nei casi previsti dalla legge, misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria o essere oggetto di progetti di servizio civile.

## **TITOLO 2 PROCEDURE**

### **Art. 5 Attivazione dei Patti di Collaborazione**

La Giunta Comunale individua le aree e i beni pubblici, con particolare riferimento a quelli in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di manutenzione, cura o rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione.

La durata del programma del patto di collaborazione viene concordata in fase di stipula del patto stesso con una durata massima di 5 anni rinnovabili.

### **Art. 6 Patto di collaborazione civica stipulato su iniziativa del Comune.**

Il Comune con Deliberazione di Giunta individua i beni oggetto della proposta di Patto di collaborazione, individua le linee di indirizzo per la loro manutenzione, cura e gestione, definisce l'eventuale attribuzione di forme di sostegno per l'esecuzione degli interventi, indica l'Ufficio competente per la fase di esecuzione del Patto.

Lo schema di Patto di collaborazione civica è approvato dalla Giunta Comunale. La deliberazione di Giunta Comunale è pubblicata nell'apposita sezione del sito web istituzionale, di cui all'art. 10 per giorni 15 consecutivi al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, eventuali osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere eventuali effetti pregiudizievoli della proposta. Se entro il periodo di giorni 15 di pubblicazione non pervengono osservazioni allora lo schema approvato è da considerarsi definitivo, viceversa si renderà necessario procedere con una nuova valutazione e successiva nuova approvazione dello schema di Patto di collaborazione civica che, in tal caso, sarà da considerarsi definitivo.

Il Responsabile competente pubblica un avviso per la presentazione delle proposte di collaborazione. L'avviso specifica i requisiti richiesti per la candidatura, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.

La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dal responsabile dell'ufficio competente che, in caso di diversi partecipanti, esprime il proprio giudizio tecnico sulle singole proposte. E' assegnata al Responsabile la possibilità di intermediazione con gli



eventuali diversi partecipanti con la finalità di avanzare l'aggregazione delle singole proposte all'interno di un unificato Patto di collaborazione civica.

Il Patto di collaborazione civica è sottoscritto dal Responsabile di servizio competente e dal cittadino o rappresentante dell'organismo associativo richiedente.

### **Art. 7 Patto di collaborazione civica stipulato su iniziativa dei cittadini**

I cittadini che intendano realizzare interventi di cui al presente Regolamento trasmettono al Comune la relativa proposta finalizzata alla costituzione del Patto. La proposta dovrà pervenire all'Amministrazione corredata dalla documentazione atta a descrivere in maniera chiara e puntuale la natura, tipologia e modalità dell'intervento presentato.

La proposta è sottoposta a valutazione di coerenza tecnica e giuridica rispetto al presente Regolamento.

In caso di esito favorevole la Giunta Comunale approva lo schema di Patto di collaborazione civica da sottoscrivere.

La deliberazione di Giunta Comunale è pubblicata nell'apposita sezione del sito web istituzionale, di cui all'art. 10 per giorni 15 consecutivi al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, eventuali osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere eventuali effetti pregiudizievoli della proposta. Se entro il periodo di giorni 15 di pubblicazione non pervengono osservazioni allora lo schema approvato è da considerarsi definitivo, viceversa si renderà necessario procedere con una nuova valutazione e successiva nuova approvazione dello schema di Patto di collaborazione civica che, in tal caso, sarà da considerarsi definitivo.

Il Patto di collaborazione civica è sottoscritto dal Responsabile di servizio competente e dal cittadino o rappresentante dell'organismo associativo richiedente.

## **TITOLO 3**

### **FORME DI SOSTEGNO PER L'ESECUZIONE DEI PATTI**

#### **Art. 8 Sostegno diretto**

Le attività svolte in esecuzione del Patto di collaborazione civica sono considerate di interesse pubblico.

L'Amministrazione non può destinare contributi diretti in denaro, a meno dei soli casi consentiti dalla legge e dalle norme regolamentari del Comune, a favore dei soggetti sottoscrittori del Patto.

L'Amministrazione può:

- assumere oneri diretti per la realizzazione degli interventi previsti attraverso la fornitura di materiali di consumo e i dispositivi di protezione individuale o il comodato d'uso gratuito di beni strumentali, direttamente ed esclusivamente utilizzati per le finalità del Patto di collaborazione civica;

- prevedere il coinvolgimento del personale tecnico comunale nelle attività di progettazione, programmazione ed esecuzione degli interventi;
- garantire la copertura assicurativa dei privati contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni oggetto del Patto di collaborazione civica.

### **Art. 9 Esenzioni ed agevolazioni**

Ad integrazione del regolamento comunale sulla COSAP, sono esentate dal pagamento degli oneri di occupazione di suolo pubblico le raccolte pubbliche di fondi svolte per il finanziamento delle attività previste dai patti di collaborazione qualora si tratti di iniziative occasionali e la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate o patrocinate dal Comune o campagne di sensibilizzazione e i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore, fatte salve le altre tipologie di autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I patti di collaborazione godono di facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei Patti di collaborazione.

## **TITOLO 4**

### **COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

#### **Art. 10 Riconoscimenti e forme di pubblicità**

Il Patto di collaborazione civica, al fine di fornire, nell'interesse generale, visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi. Il riconoscimento pubblico è volto ad attestare l'impegno civico attivo e rappresenta stimolo alla sua diffusione.

Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare la cittadinanza sulle opportunità di costituzione ed esecuzione dei Patti di collaborazione civica.

L'Amministrazione in apposita sezione dedicata del sito web istituzionale pubblica gli avvisi di cui all'art. 5, nonché ogni informazione relativa ai patti di collaborazione in corso al fine di soddisfare le esigenze di pubblica informazione e trasparenza.

Al fine di assicurare la valutazione dell'efficacia dei Patti di collaborazione, nella stessa sezione del sito web istituzionale sono pubblicati annualmente i dati e i risultati delle attività svolte a cura delle strutture competenti.

## **TITOLO 5**

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Art. 11 Prevenzione dei rischi**

Al Patto di collaborazione civica dovrà essere allegata una valutazione dei possibili rischi operativi e da interferenza relativamente alle specifiche attività e spazi assegnati.

I sottoscrittori del Patto sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e a rispettare le prescrizioni dei possibili rischi individuati. In qualunque caso la figura di responsabile della sicurezza è assunta dal sottoscrittore del Patto nella sua veste di singolo o di rappresentante legale dell'organismo beneficiario.

Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

#### **Art. 12 Risoluzione delle controversie**

Qualora insorgano controversie tra le parti può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai beneficiari del Patto di collaborazione, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

In caso di mancata conciliazione la controversia verrà deferita alla competente autorità giudiziaria.